



Città
di Follonica



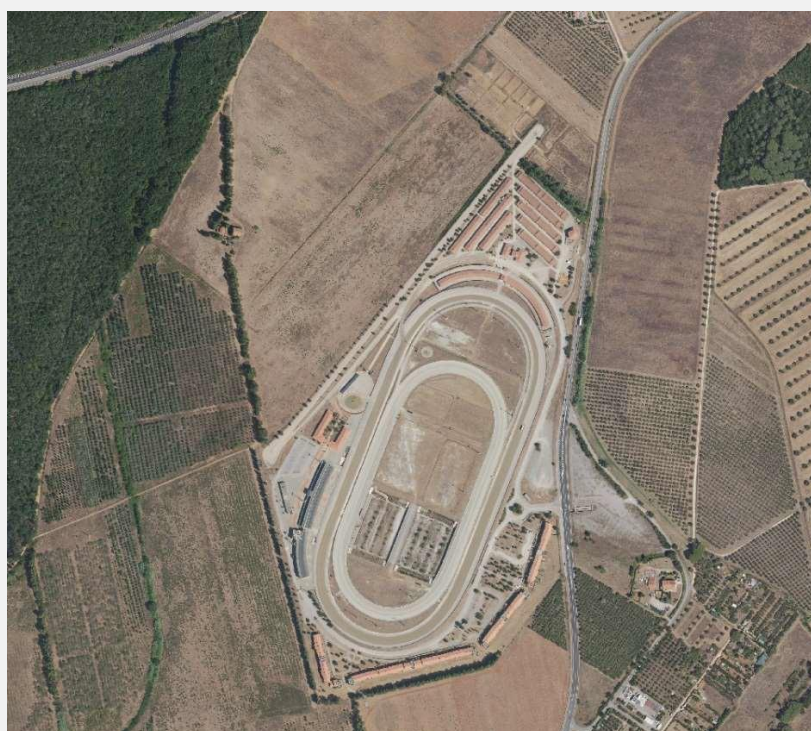
SETTORE 4
Settore LL.PP. e Demanio

NUCLEO UNIFICATO COMUNALE DI VALUTAZIONE E VERIFICA (DENOMINATO N.U.CO.V.V.)

NOMINATO CON D.G.C. 298 del 07/11/2024

VERBALE CONCLUSIVO - RIUNIONE DEL 29/04/2025 E DEL 06/05/2025

**Variante Urbanistica per la modifica dell'art. 55, comma 7, delle NTA di
R.U., relativa all'Ippodromo Comunale**



**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS
Ex Art. 5, comma 3 ter, LRT n. 10/2010 e s.m.i.**





Il Nucleo Unificato Comunale di Valutazione e Verifica

Richiamata la normativa che regola il funzionamento del Nucleo Unificato di Valutazione e Verifica in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ed in particolare:

- la D.G.C n. 11 del 21 gennaio 2013 con la quale è stato approvato il disciplinare per la definizione delle funzioni del nucleo unificato comunale di valutazione e verifica (N.U.CO.V.V.), quale Autorità Competente per la VAS per i piani e programmi approvati dal Comune di Follonica e loro varianti, adeguamenti, aggiornamenti e monitoraggio.
- che ai sensi dell'art. 1 c. 2 del citato disciplinare, il nucleo è nominato dalla Giunta Comunale per ogni singolo procedimento ed è costituito da:
 - a) Presidente: scelto fra i Dirigenti di settore;
 - b) Componenti: Funzionari o istruttori direttivi scelti fra il personale dipendente;
 - c) Componente/i tecnico/i esperto/i: scelto/i fra il personale interno all'Amministrazione Comunale ed eventualmente fra i componenti attualmente in carica della Commissione Edilizia Comunale e/o Commissione per il paesaggio, tenuto conto del curriculum vitae e delle specificità professionali richieste di volta in volta ai fini della VAS per ogni singolo procedimento.
 - d) Segretario verbalizzante nominato di volta in volta dal Presidente;

Ricordata la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale in particolare:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);
- il D. Lgs. n. 152/2006 (l'art. 6, recante "Oggetto della disciplina"; l'art. 11, recante "Modalità di svolgimento"; l'art. 13, recante Redazione del rapporto ambientale e del Rapporto Ambientale preliminare, comma 1);
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", per gli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto-legge del 6/11/2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" per gli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VAS;





- il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000";
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992"*;
- le Linee Guida Commissione Europea *"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC"*, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997: *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE *"HABITAT"* articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - *"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"* (Intesa del 28.11.2019-Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019 (19A07968);
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013 (*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);
- le Linee Guida *"Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente- Commissione Europe-2003"*;
- la *"Carta Nazionale del Paesaggio, Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano"* MIBACT-2018;



- Il documento di indirizzo "VAS - Valutazione di Incidenza: Proposta per l'integrazione dei contenuti", settembre 2011, a cura del MATTM - Direzione Generale per le valutazioni ambientali - Divisione VAS, MiBAC - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea Servizio IV - Tutela e Qualità del Paesaggio, ISPRA, Regioni e Province autonome.
- La nota EGISIF_21_0025-00 del 27/09/2021 e ss.mm.mm. inerente all'applicazione del principio DNSH ai programmi della Politica di Coesione cofinanziati con risorse comunitarie;
- Il documento di indirizzo "Attuazione del Principio orizzontale DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027" (Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, Ministero della transizione ecologica - Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi - Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo).
- La LRT n. 10/2010 "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza".

Dato atto:

- che il NUCOVV, ai sensi della sopracitata DGM n. 11/2013, è l'Autorità Competente per la VAS;
- che con DGC 298 del 07.11.2024 sono stati nominati, ai sensi dell'Art. 12 della L.R. n. 10/2010 e dell'art. 1 c.2 del disciplinare approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 21 gennaio 2013, i componenti del nucleo unificato comunale di valutazione e verifica (N.U.CO.V.V.), quale Autorità Competente relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità semplificata di cui all'art.5 comma 3 ter della L.R.T.10/10 VAS, inerente la Variante al Regolamento Urbanistico afferente all'Area Ippodromo finalizzata al consolidamento e rifunzionalizzazione delle attrezzature collettive esistenti nell'ambito degli attuali spazi coperti e scoperti delle singole attrezzature:
 - a) l'Arch. Elena Micheloni, del Settore 4 - Servizio Gestione e progettazione opere pubbliche, in qualità di Presidente ;
 - b) l'Arch. Alessandro Romagnoli del Settore 4 - Servizio Gestione e progettazione opere pubbliche, in qualità di componente esperto.
 - c) L'Arch Alessandro Spinicci, del Settore 4 - Servizio Gestione e progettazione opere pubbliche, in qualità di componente esperto.
- che con nota protocollo interno 16515 del 16.04.2025 veniva trasmessa al NUCOVV, dal soggetto proponente, la Relazione motivata di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 5, comma



3 ter, della LRT n. 10/2010, finalizzata all'adozione di una variante Urbanistica per la modifica dell'art. 55, comma 7, delle NTA di RU, relativamente alla disciplina dell'Ippodromo Comunale;

Premesso che:

- Il Regolamento UE 2020/852 ha introdotto nel sistema normativo europeo la tassonomia delle attività economiche eco-compatibili, una classificazione delle attività che possono essere considerate sostenibili in base all'allineamento agli obiettivi ambientali dell'Unione Europea e al rispetto di alcune clausole di carattere sociale. Una serie di atti delegati, dettagliano i criteri tecnici che permettono di stabilire a quali condizioni ciascuna attività economica fornisce un contributo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali identificati, senza arrecare danni significativi a nessuno degli altri cinque (clausola "**Do No Significant Harm – DNSH**");
- Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (*RRF, Recovery and Resilience Facility*) stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (*RRP, Recovery and Resilience Plan*) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia.
- Gli orientamenti tecnici della UE forniscono agli stati Membri indicazioni circa le modalità con le quali valutare e rendere la dichiarazione di conformità al principio DNSH, a partire dall'approccio valutativo previsto e adottato nell'ambito del *Recovery and Resilience Mechanism (RRF)* per la sua applicazione quanto più omogenea in tutto il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'UE.
- Il Regolamento (UE) N. 1060 del 2021 – Disposizioni comuni ai fondi stabilisce che i fondi devono sostenere attività che rispettano le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) N. 1060 del 2021 – Disposizioni comuni ai fondi assegna alle Autorità di Gestione il compito di garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, nell'ambito della selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento (Art.73.2j);

Considerato che:

- i riferimenti normativi della presente variante risultano ricompresi nell'alveo delle disposizioni transitorie della legge regionale 65 del 2014 che consentono di apportare varianti al Regolamento Urbanistico in coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale, per anticipare alcune delle previsioni del POC, reputate indifferibili che non possono attendere il procedimento di approvazione di tale strumento urbanistico. In particolare, trattandosi di previsioni al di fuori del territorio urbanizzato, non è possibile adottare ed approvare la variante mediante il procedimento semplificato di cui



all'art. 32, della LRT n. 65/2014 e, pertanto, il procedimento per l'approvazione della variante deve essere inquadrato nell'art. 19 della stessa legge ed è soggetto all'avvio del procedimento di cui all'art. 17.

Considerato, altresì, che:

- la documentazione acquisita al fine della Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui alla presente Variante consiste nella Relazione Motivata di Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art. 5, comma 3 ter della LRT n. 10/2010 e s.m.i e relativi allegati.

Premesso che:

Dalle informazioni contenute nella Relazione motiva di Verifica di assoggettabilità a VAS si è ricostruito il seguente quadro della pianificazione che ha interessato l'area dell'ippodromo:

- il Piano strutturale identifica all'art. 100 l'area Ippodromo come un'area di rilevanza produttiva e infrastrutturale in territorio rurale sulla quale prevedere strategie di consolidamento e rifunzionalizzazione delle attrezzature collettive esistenti nell'ambito degli attuali spazi coperti e scoperti delle singole attrezzature atte ad una sua valorizzazione.
- il PS vigente approvato con DCC N.57 DEL 29.11.2023 per l'area ippodromo prevede le seguenti strategie riportate nell'Atlante delle UTOE per il patrimonio edilizio esistente: OBIETTIVI UTOE 4 – IPPODROMO : "Valorizzazione dell'area dell'ippodromo prevedendone ulteriori funzioni sportive, sociali, culturali e per spettacoli ed eventi all'aperto e avviando processi di riqualificazione dell'impianto sportivo con interventi tesi ad una migliore integrazione paesaggistica dello stesso nel contesto dei luoghi, alla riduzione dell'inquinamento luminoso e all'eliminazione di ogni incidenza possibile verso le adiacenti aree forestali appartenenti alla Rete Natura 2000";

Evidenziato che la presente proposta di Variante:

- al fine di costruire un procedimento di valorizzazione dell'ippodromo si rende necessario integrare l'art 55, comma 7, del Regolamento urbanistico, specificando le destinazioni d'uso, comunque finalizzate ad un utilizzo di interesse pubblico e senza introdurre alcuna modifica della SE, al fine di aprire il complesso a più ampie prospettive di utilizzo, in modo da superare il vincolo di destinazione ed utilizzo di tutte le strutture edilizie alle attività ippiche.

Preso atto che:

la Relazione motivata di Verifica di Assoggettabilità a VAS è articolata come segue:

- Nel § 1 è riportata una premessa descrittiva sullo scopo, gli obiettivi e i contenuti della variante, comprensiva di una elencazione dei procedimenti amm.vi attivati dall'Amministrazione Comunale relativamente alla struttura dell'ippodromo.



- Nel § 2 è descritto il processo di VAS e l'inquadramento urbanistico della Variante.

Tenuto conto

- Che per il presente procedimento, svolto in modalità semplificata, ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter, della LRT n. 10/2010, non è previsto il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale.

Considerato e Valutato quanto proposto nella Relazione motivata di Verifica di Assoggettabilità a VAS si rappresenta quanto segue:

Obiettivi e Azioni della Variante

- Dalle informazioni contenute nella Relazione Motivata, si è ricostruito, il quadro storico della pianificazione e dei procedimenti amm.vi che hanno interessato l'area dell'ippodromo; di seguito alcuni aspetti rilevanti ai fini della descrizione dell'attuale processo di pianificazione e di valutazione ambientale:
 - o in data 28.03.2003 veniva stipulata tra il Comune di Follonica e la società Follonica Corse Cavalli la convenzione rep. 22776 relativa alla costruzione e gestione del nuovo ippodromo comunale, il cui schema era stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 6 luglio 2001.
 - o nella suddetta convenzione, attuativa del Piano Particolareggiato approvato con deliberazione del C.C. 58/2001, il Comune di Follonica si obbligava a costituire a favore della società F.C.C. Corse Cavalli S.P.A il diritto di superficie per la durata di anni 99 nei modi e nei termini di cui all'art. 14 della convenzione stessa.
 - o con atto del Notaio Casarosa del 15.07.2003 veniva costituito il diritto di superficie in favore della F.C.C., contratto integrato con atto ai rogiti del Notaio Graziosi per la trascrizione del vincolo di destinazione d'uso presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
 - o il citato art. 14 prevede, inoltre, l'obbligo, che la F.C.C. assume per sé ed i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, di utilizzare gli alloggi costituenti la foresteria solo "per gli operatori, gli allevatori ed i proprietari dei cavalli e/o loro familiari e/o soci del Club House ed il personale addetto al centro ippico" e senza possibilità di utilizzazione "da parte di estranei al centro stesso". Lo stesso articolo 14 prevede espressamente che la violazione di tale vincolo di utilizzo "potrà comportare l'estinzione del diritto di superficie".



- l'art. 17 di detta convenzione, nell'elencare gli obblighi del concessionario F.C.C., richiama il rispetto del "vincolo di gestione e destinazione unitaria e funzionale del complesso, così come previsto dagli artt. 8 e 9 della pre-convenzione del 7 giugno 2000 e confermato al precedente art. 14".
- l'art. 20 della Convenzione di cui al Rep. 22776 del 28.03.2003 dispone che "la grave violazione degli obblighi di cui al presente disciplinare potrà comportare la decadenza della concessione stessa. In tali ipotesi il Comune, previa contestazione della violazione avrà il diritto all'immediato rilascio dell'intero complesso ippico".
- l'art. 21 della Convenzione di cui al Rep. 22776 del 28.03.2003 dispone che "Il Comune potrà revocare la concessione senza l'obbligo di alcun indennizzo nei seguenti casi:
 - a) in caso di accertata violazione dei limiti della circolazione giuridica e dell'utilizzo degli immobili realizzati in diritto di superficie;
 - b) in caso di dichiarata e contestata inagibilità totale e parziale del complesso ippico derivante da un comportamento negligente nella manutenzione e/o mancata esecuzione degli adeguamenti tecnici imposti a norma di legge, di regolamento o da disposizioni UNIRE da parte del concessionario".
- con Delibera di Giunta n. 35 del 03.03.2023 è stato dato mandato a tutti gli uffici comunali di intraprendere ogni azione necessaria ed opportuna per il rispetto di quanto previsto nella convenzione Rep. 22776 del 28.03.2003 nonché di avviare il procedimento per la contestazione delle violazioni accertate ai sensi della specifica disciplina convenzionale di cui al Rep. 22776 del 28.03.2003.
- nel corso degli anni 2022 e 2023 è stata accertata la violazione da parte del concessionario degli impegni assunti con la citata convenzione. In particolare, oltre ad aver accertato il cattivo stato di manutenzione di tutte le strutture esterne a quelle strettamente legate alle corse, fra cui la mancata manutenzione degli immobili ad uso foresterie, dei parcheggi, ecc., la violazione del vincolo di destinazione d'uso degli alloggi della foresteria sancito dall'art. 14 della convenzione medesima.
- in data 18.12.2023 il Consiglio Comunale con DCC n.64/2023 ha deliberato:
 - Di prendere atto che le violazioni agli obblighi assunti dalla società Follonica Corse cavalli spa nei confronti del Comune di Follonica con la sottoscrizione della la convenzione rep. 22776 del 28.03.2003, accertate e contestate con gli atti richiamati in premessa sono di gravità tale da integrare gli estremi di cui all'art. 20 della citata convenzione e tali da determinare la decadenza della concessione;





- Di dichiarare l'interesse pubblico a valutare possibili nuove destinazioni della parte dell'impianto in coerenza con quanto previsto dalla disciplina del nuovo Piano Strutturale, attivando una variante urbanistica.
- in data 02.02.2024 con Determinazione n. 72 del Dirigente del Settore 3, in esecuzione della DCC n.64 del 18.12.2023 , è stata disposta:
 - la revoca della concessione ai sensi dell'art. 21 c. 1 lett. a) e lettera b) della convenzione rep. 22776/2003;
 - la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 20 della convenzione rep. 22776/2003;
 - l'estinzione del diritto di superficie ai sensi dell'art. 14 della convenzione.
- Con DGC n. 342 del 03.12.2024 l'Amministrazione ha ritenuto opportuno:
 - che il Comune debba garantire la continuazione dell'attività ippica anche tenendo conto dei fattori che attualmente regolano il mercato di tale attività, dall'allevamento alle corse, per le motivazioni sopra esposte;
 - richiamando la DCC n.64/2023, costruire contemporaneamente un procedimento di valorizzazione dell'ippodromo e rigenerazione dell'intera area, attraverso una variante normativa al Regolamento urbanistico, specificando le nuove destinazioni funzionali fine di aprire il complesso a più ampie prospettive;
 - valutare l'adozione di strumenti amministrativi utili a tutelare l'interesse pubblico connesso alla continuità dell'attività ippica svolta presso l'impianto finanziata dal MASAF – Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
- Con DGC 342 del 03.12.2024 l'Amministrazione ha deliberato:
 - Di dare mandato a tutti gli uffici comunali di intraprendere ogni azione necessaria ed opportuna per la valorizzazione del complesso, valutando l'adozione di strumenti amministrativi utili a tutelare l'interesse pubblico garantendo la continuità dell'attività ippica svolta presso l'impianto, finanziata dal MASAF – Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste tenuto conto del procedimento di variante per la rigenerazione dell'area avviato con la propria deliberazione n. 298/2024;
- Con Determinazione n. 964 del 05.12.2024 è stato disposto:



- il differimento del termine fissato al 31.12.2024 di cui alla Determinazione n.72/2024 che si intende integralmente richiamata;
- che gli effetti dell'estinzione del diritto di superficie oltre che della revoca della concessione ai sensi dell'art. 21 c. 1, lettere a) e b) della convenzione, nonché della decadenza della concessione ai sensi dell'art. 20 della convenzione stessa si produrranno a far data dal 31.12.2025, al fine di garantire lo svolgimento della stagione ippica 2025 di cui alla nota prot.n. MASAF-2024-0554512 del 21/10/2024, nelle more della definizione dei necessari provvedimenti amministrativi richiamati in premesse.

Strategia di intervento e obiettivi di sviluppo e azioni della proposta di Variante alle NTA di Regolamento Urbanistico

- La Strategia di intervento definita per il raggiungimento degli obiettivi è descritta nella Relazione Motivata (§ 2.1) attraverso l'attuazione di azioni connesse alle funzioni di cui si compone l'ambito dell'Ippodromo dei Pini e quindi la proposta di Variante alle NTA di RU ad esso connesse;
- La proposta di Variante si prefigge di perseguire gli obiettivi di sviluppo di seguito indicati e consiste nel:
 - Creare le condizioni per la rigenerazione urbana e riqualificazione funzionale dell'area Ippodromo dei Pini in accordo con il programma di Governo dell'Amministrazione Comunale;
 - Definire le azioni correlate all'obiettivo:
 - rimozione del vincolo di unitarietà funzionale delle strutture pertinenziali (foresterie etc..) alle attività del centro ippico imposto dalla convenzione rep. 22776, attuativa del Piano Particolareggiato approvato con deliberazione del C.C. 58/2001.
 - integrare l'art 55 comma 7 del Regolamento urbanistico, specificando le destinazioni funzionali, comunque finalizzate ad un utilizzo di interesse pubblico e senza introdurre alcuna modifica della "SE", né della destinazione servizi, al fine di aprire il complesso a più ampie prospettive di utilizzo, in modo da superare il vincolo di destinazione ed utilizzo di tutte le strutture edilizie alle attività ippiche.
- La variante urbanistica, ai sensi della LRT 65/2014 e s.m.i., è inquadrata nell'art 252 ter e si colloca negli obiettivi sopra enunciati e si delinea come una variante formale, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS.





Alternative alla Variante

- Il Proponente nella Relazione Motivata non procede a descrivere ed a valutare gli effetti di eventuali soluzioni alternative alla proposta di Variante presentata escludendo a priori l'alternativa zero;
- La descrizione degli effetti di Variante è descritta in termini sintetici ma adeguati a definire le ricadute ambientali e quindi i potenziali impatti significativi correlati, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

ANALISI DELLE COERENZE ESTERNE

PREMESSO che, la coerenza esterna deve essere svolta anche relativamente agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, (strategie di Sviluppo sostenibile a scala nazionale e regionale, strategie settoriali) e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

CONSIDERATO E VALUTATO che:

Nella Relazione Motivata viene descritto (§ 2.2) il rapporto con altri piani o programmi pianificatori pertinenti, declinato come quadro di riferimento programmatico. Si riportano i principali strumenti di pianificazione interagenti con la proposta di Variante:

TERRITORIO/SVILUPPO SOSTENIBILE

- o Piano di Indirizzo Territoriale Regionale;
- o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

CONSIDERATO E VALUTATO, ALTRESI', che

Per quanto riguarda gli aspetti oggetto di analisi delle componenti e temi ambientali, matrici ambientali, il Proponente premettendo che sostanzialmente la variante non prevede nuovo consumo di suolo, ne nuove destinazioni d'uso e non modifica l'assetto infrastrutturale né logistico nel complesso, evidenzia che:

- In merito alla componente Biodiversità: la stessa non risulta avere incidenze;



- In merito alla componente atmosfera: non si rilevano nuove emissioni;
- In merito alle componenti ambientali rumore e vibrazioni: non sono previste nuove emissioni, a seguito dell'attuazione degli obiettivi di Variante;
- In merito alla tematica relativa a trasporti e mobilità: non sono presenti previsioni relative a nuove viabilità o modifica delle esistenti;
- In merito alla componente suolo e sottosuolo: l'attuazione delle previsioni della variante non prevede la realizzazione di interventi tali da determinare nuovo consumo di suolo o movimentazione dello stesso;
- In merito alla tematica rifiuti: l'attuazione delle previsioni della variante non prevede la variazione della produzione di rifiuti rispetto all'attualità.
- In relazione al tema Popolazione e Salute Umana: si evidenzia come l'attuazione degli obiettivi della Variante farà registrare effetti positivi generali, in quanto la rigenerazione del complesso e la garanzia di una continuità dell'attività ippica determineranno vantaggi per la cittadinanza;
- in merito alla componente paesaggio: si evidenzia come l'attuazione degli obiettivi della Variante non determinerà alcuna modifica in termini di percezione del complesso paesaggistico.

IL NUCLEO UNIFICATO COMUNALE DI VALUTAZIONE E VERIFICA DECRETA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento, che la Variante Urbanistica proposta per la modifica dell'art. 55, comma 7 delle NTA di RU, non determina potenziali effetti ambientali significativi negativi e pertanto, secondo le disposizioni dell'art. 5, comma 3 ter e dell'art. 22 della LRT n. 10/2010, può essere esclusa dall'Assoggettabilità a VAS.

DECRETA ALTRESI'

Che le conclusioni del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità semplificata, comprese le motivazioni della esclusione dalla VAS, siano rese pubbliche attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione Comunale.

Follonica Li 06/05/2025



Città
di Follonica



SETTORE 4
Settore LL.PP. e Demanio

I Componenti del N.U.CO.V.V.:

Arch. Alessandro Romagnoli

Dott. Alessandro Spinicci

Il Presidente:

Arch. Elena Micheloni

